



## CONDIZIONI DI ORDINE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (versione italiana)

### Applicabilità dei Termini

- (a) I presenti termini e condizioni si applicano a qualsiasi Ordine del Cliente per acquistare Beni o Servizi dal Fornitore, a meno che le parti non abbiano espressamente concordato in un accordo scritto separato e firmato da entrambe le parti l'applicazione di termini diversi.
- (b) Il Fornitore può accettare un Ordine del Cliente per iscritto o consegnando o eseguendo tutti o parte dei Beni e/o Servizi specificati nell'Ordine. Il Fornitore non è tenuto a controfirmare un Ordine o a firmare o siglare i presenti termini e condizioni per accettare un Ordine del Cliente.
- (c) Qualsiasi altro termine o condizione proposto dal Fornitore in qualsiasi preventivo, riscontro, fattura o altro documento è espressamente rifiutato e non farà parte del Contratto. In particolare, i termini e le condizioni generali del Fornitore non saranno applicabili, indipendentemente dal fatto che siano o meno espressamente rifiutati dal Cliente. Si applicheranno esclusivamente i presenti termini e condizioni, anche se il Cliente, consapevole di altri termini e condizioni generali, esegue o accetta l'esecuzione da parte del Fornitore senza riserve.
- (d) In caso di conflitto o incongruenza tra i presenti termini e condizioni e qualsiasi altro accordo o documento, prevarranno i presenti termini e condizioni, a meno che le parti non abbiano espressamente concordato diversamente in un accordo scritto separato firmato da Rappresentanti autorizzati di entrambe le parti.

### Definizioni

Le parole ed espressioni in maiuscolo hanno il seguente significato nell'interpretazione del Contratto:

**Affiliata:** qualsiasi società o entità che controlla o è controllata direttamente o indirettamente da o è sottoposta a controllo comune diretto o indiretto con una delle parti o con la sua società controllante. Ai fini della presente definizione, per controllo si intende la proprietà o il controllo diretto o indiretto di (i) almeno il cinquanta per cento (50%) dei diritti di voto, (ii) almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale di tale entità, o (iii) il possesso del potere di dirigere o far dirigere la gestione e le politiche di una società o di un'entità, anche tramite Contratto.

**Beni:** beni, materiali, prodotti e attrezzature che il Fornitore deve fornire ai sensi del Contratto.

**Cliente:** l'entità registrata in Italia appartenente al gruppo Klöckner Pentaplast e descritta come Cliente nell'Ordine.

**Contratto:** i presenti termini e condizioni unitamente a qualsiasi Ordine.

**Dati del Cliente:** qualsiasi dato, informazione o contenuto, compresi i Dati Personali, forniti da o per conto della Società del Gruppo del Cliente o che sono accessibili, raccolti, generati o elaborati dal Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto. I Dati del Cliente includono qualsiasi dato, informazione o contenuto derivato da o basato su quanto sopra.

**Dati Personali:** qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile, a meno che non sia altrimenti definita dalle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati.

**Diritti di Proprietà Intellettuale:** tutti i brevetti, i diritti d'autore (compresi i software informatici), i diritti sulle banche dati, i diritti sul design, i diritti sulle Informazioni Riservate, compresi il know-how e i segreti commerciali, le invenzioni, i diritti morali, i marchi di fabbrica e i marchi di servizio e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, in ogni caso registrati o non registrati e comprese tutte le domande e i diritti di richiedere e ottenere rinnovi o estensioni di tali diritti e i diritti di rivendicare la priorità di tali diritti e tutti i diritti o le forme di protezione simili o equivalenti che esistono o esisteranno ora o in futuro in qualsiasi parte del mondo.

**Evento di Forza Maggiore:** è definito alla clausola 22.2

**Fornitore:** il soggetto descritto come tale nel Contratto.

**Giurisdizione Limitata:** Paesi o Stati soggetti a sanzioni, restrizioni o embarghi economici o commerciali completi (che le autorità competenti possono modificare di volta in volta).

**Informazioni Riservate:** indica qualsiasi informazione, documento e materiale divulgato dalla Società del Gruppo del Cliente e/o dai suoi Rappresentanti che: (i) se divulgate per iscritto o in altra forma tangibile, sono contrassegnate come "riservate" o "proprietarie" al momento della divulgazione; (ii) se divulgate oralmente o tramite presentazione visiva, sono identificate come "riservate" o "proprietarie" al momento della divulgazione; o (iii) a causa della loro natura o delle circostanze della loro divulgazione, una persona che eserciti un ragionevole giudizio commerciale capirebbe che sono riservate o proprietarie. Le Informazioni Riservate comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i termini, le trattative e l'esistenza del Contratto, qualsiasi Prodotto di Lavoro e



qualsiasi invenzione, ricerca, lavoro sperimentale, concetti, know-how, tecniche, processi, progetti, campioni tecnici, prototipi, specifiche, disegni, documenti sorgente di software, segreti commerciali, informazioni finanziarie, piani aziendali, piani di vendita, piani di marketing, beni, servizi, piani di sviluppo di beni o servizi, previsioni aziendali, requisiti di approvvigionamento, informazioni sui clienti, informazioni finanziarie o commerciali e qualsiasi altra informazione proprietaria o confidenziale, e qualsiasi loro miglioramento.

**Legge Applicabile:** indica la legge applicabile ai sensi della clausola 23 e tutte le leggi, atti e i regolamenti applicabili di volta in volta in vigore e tutte le norme e gli ordini emessi dalle autorità; approvazioni normative, permessi, licenze e autorizzazioni.

**Leggi Anticorruzione:** è definita alla clausola 17.3(a)(i)

**Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati:** tutte le leggi, le norme, i regolamenti, i requisiti governativi, i codici, nonché le leggi internazionali, federali, statali e provinciali applicabili al Cliente e/o al Fornitore quando agisce in qualità di responsabile o incaricato del trattamento dei Dati Personali, come modificate e sostituite di volta in volta.

**Leggi sul Controllo del Commercio:** tutte le leggi applicabili relative a sanzioni o embarghi commerciali o economici, elenchi di Parti Limitate, controlli commerciali sull'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il trasferimento o comunque il commercio di beni, servizi, software o tecnologia, compresi quelli dell'Unione Europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America e altre leggi e regolamenti antiriciclaggio.

**Livello di Servizio:** indica gli indicatori chiave di prestazione o altri standard di servizio indicati nel Contratto.

**Materie Prime:** significa Beni da utilizzare nella fabbricazione dei beni finali del Cliente.

**Modifica Rilevante:** è quella definita alla clausola 4.6

**OFAC:** significa Office of Foreign Assets Control, un dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che amministra e applica le sanzioni economiche e commerciali.

**Oggetto:** i Beni da consegnare e/o i Servizi da eseguire, a seconda dei casi, da o per conto del Fornitore ai sensi del Contratto.

**Ordine:** un ordine di acquisto scritto o una dichiarazione di lavoro per Beni e/o Servizi da parte del Cliente al Fornitore.

**Parte Limitata:** (i) qualsiasi entità o persona (a) che sia residente, stabilita, costituita o registrata in una Giurisdizione Limitata; o (b) che sia stata o sia designata in un elenco di sanzioni o di persone soggette a restrizioni o bloccate in relazione alle esportazioni, compresa la designazione nell'Elenco delle sanzioni finanziarie consolidate dell'UE, nell'Elenco delle sanzioni del Regno Unito, nell'Elenco dell'OFAC dei cittadini specialmente designati e delle persone bloccate, nell'Elenco di

identificazione delle sanzioni settoriali dell'OFAC o nell'Elenco delle entità del commercio; o (c) che sia altrimenti soggetto a sanzioni di blocco ai sensi delle Leggi sul Controllo del Commercio; e (ii) qualsiasi Affiliato o persona che agisca per conto di uno dei precedenti.

**Personale del Fornitore:** qualsiasi persona fornita dalla Società del Gruppo del Fornitore, direttamente o indirettamente, e incaricata di lavorare in relazione all'esecuzione dell'Oggetto, che sia o meno un dipendente della Società del Gruppo del Fornitore.

**Prezzo del Contratto:** l'importo dovuto dal Cliente al Fornitore in conformità al Contratto.

**Principi del Fornitore:** sono definiti alla clausola 17.2(a)

**Prodotto di Lavoro:** tutte le informazioni, i rapporti, i dati, i disegni, i progetti, i programmi informatici, i codici sorgente e i codici oggetto, la documentazione del programma, le presentazioni, le analisi, i risultati, le soluzioni, i calcoli, gli studi, i concetti, i codici, i manuali, le invenzioni, i modelli di business, i fogli di calcolo, i prototipi, le raccomandazioni, le specifiche o le altre informazioni, i documenti o i materiali che derivano da, o che sono realizzati o generati per il Cliente, come parte dell'Oggetto, o che sono realizzati, creati o generati a partire da, o utilizzando, le Informazioni Riservate della Società del Gruppo del Cliente o i Diritti di Proprietà Intellettuale della Società del Gruppo del Cliente.

**Rappresentanti:** in relazione a una parte, le sue Affiliate e i suoi direttori, funzionari, dirigenti, dipendenti, membri, azionisti, partner, mandanti, agenti e altri Rappresentanti (compresi i consulenti finanziari, i consulenti, gli avvocati e i contabili che forniscono consulenza a una delle parti di cui sopra) che hanno la necessità di accedere alle Informazioni Riservate al fine di adempiere al Contratto e che sono tenuti almeno agli stessi obblighi di riservatezza previsti nel presente documento.

**Servizi:** servizi che il Fornitore deve fornire ai sensi del Contratto, compresa, se del caso, la fornitura del Software in Licenza.

**Società del Gruppo del Cliente:** Il Cliente e le sue Affiliate. Un riferimento alla Società del Gruppo del Cliente include un riferimento a ciascun membro in modo disgiunto.

**Società del Gruppo del Fornitore:** Fornitore e: (a) i suoi subfornitori, (b) qualsiasi Affiliata del Fornitore o dei suoi subfornitori; e (c) qualsiasi direttore, funzionario, dipendente o personale di agenzia dei suddetti. Un riferimento alla Società del Gruppo del Fornitore include un riferimento a ciascun membro in modo disgiunto.

**Software in Licenza:** indica la versione in codice oggetto del software più in particolare descritto come tale nel Contratto, tutte le riproduzioni consentite di tale software (effettuate dal Cliente o da un membro della Società del Gruppo del Cliente) e tutta la documentazione per l'utente associata, insieme a tutte le nuove versioni, release e altri



aggiornamenti forniti dal Fornitore al Cliente di volta in volta.

**Specifica:** qualsiasi specifica per Beni e/o Servizi concordata per iscritto tra Fornitore e Cliente.

**Tasse:** tutte le imposte, i dazi, le tasse, le imposte di importazione, esportazione, doganali, di bollo o di accisa (compresi gli oneri di compensazione e di intermediazione), gli oneri, i supplementi, le trattenute, le deduzioni o i contributi imposti o valutati da qualsiasi autorità competente del paese in cui viene eseguita l'Oggetto o di qualsiasi altro paese in conformità con la Legge Applicabile.

## 1 Requisiti generali

- 1.1 Il Contratto non è esclusivo e non prevede l'obbligo per il Cliente di effettuare Ordini o di acquistare quantità minime di Beni o Servizi. Il Cliente può procurarsi lo stesso Oggetto o oggetti simili da altri fornitori.
- 1.2 Il Fornitore dovrà rispettare tutte le date di esecuzione dell'Oggetto specificate nel Contratto. Il tempo è essenziale per l'esecuzione dell'Oggetto.

## 2 Garanzie dei Beni

- 2.1 Il Fornitore garantisce la libera e certa proprietà dei Beni e garantisce che i Beni: (i) non presentino difetti, anomalie o carenze; (ii) siano idonei all'uso per qualsiasi scopo specificato nel Contratto o altrimenti notificato al Fornitore dal Cliente; (iii) siano strettamente conformi al Contratto e a qualsiasi Specifica o altra descrizione fornita dal Cliente al Fornitore e concordata come parte del Contratto; (iv) siano privi di sostanze chimiche e di sostanze vietate, ristrette o limitate da qualsiasi Legge Applicabile, (v) non violino i Diritti di Proprietà Intellettuale di alcuno, (vi) siano conformi a tutte le Leggi Applicabili relative alla produzione e alla fornitura dei Beni, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi e i regolamenti relativi alle sostanze a contatto con gli alimenti promulgati negli Stati Uniti dalla FDA e nell'Unione Europea dalla Commissione Europea e dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, a seconda dei casi, (vii) se Materie Prime, soddisfino i requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (come di volta in volta aggiornato) relativo alle sostanze chimiche (REACH); e (viii) se materiali di riciclo (Flakes, Regranulat), soddisfino i requisiti del Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione Europea del 27 marzo 2008 (come di volta in volta aggiornato).
- 2.2 Il Fornitore garantisce che la Specifica è completa e accurata sotto tutti i punti di vista e che non saranno

apportate modifiche alla Specifica senza il preventivo consenso scritto del Cliente.

- 2.3 Se non è specificato un periodo diverso nella descrizione dell'Oggetto, le garanzie di cui alla clausola 2.1 durano 36 mesi dalla data di consegna. Restano impregiudicati i termini di prescrizione più lunghi previsti dalla legge.

## 3 Titolo e Rischio dei Beni

- 3.1 Il Fornitore mantiene il rischio di perdita e di danneggiamento dei Beni fino al completamento della consegna in conformità con gli Incoterms concordati (2020) in ogni caso in cui siano specificati gli Incoterms, altrimenti quando il Cliente prende possesso fisico dei Beni.
- 3.2 La proprietà dei Beni passerà al Cliente alla prima delle due date seguenti: (i) il rischio di perdita e danneggiamento dei Beni passerà al Cliente in conformità con la clausola 3.1 di cui sopra; e (ii) quando il Cliente effettua il pagamento dei Beni.
- 3.3 Il Fornitore imballerà i Beni in modo che possano essere trasportati e scaricati in modo sicuro. Il Fornitore dichiara che, al momento della consegna, i Beni saranno accuratamente descritti, classificati, contrassegnati ed etichettati, in conformità al Contratto e alle Leggi Applicabili.

## 4 Sicurezza dell'Approvvigionamento di Materie Prime

- 4.1 La presente clausola 4 si applica nel caso in cui il Fornitore fornisca Materie Prime.
- 4.2 Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto al Cliente, con almeno 12 (dodici) mesi di anticipo (o, se successivo, immediatamente dopo averne avuto conoscenza) l'interruzione della produzione di Materie Prime.
- 4.3 In tal caso, il Cliente avrà il diritto di prelazione, fino alla sospensione della produzione, di acquistare, ai sensi del Contratto, la totalità o un volume inferiore di tutte le Materie Prime, comprese le Materie Prime che sono già state prodotte per il Cliente, che sono immagazzinate dal Cliente in base a un accordo di *consignment stock* tra le parti, o che devono ancora essere prodotte.
- 4.4 Il Fornitore garantisce che, alla data di stipula del Contratto, non intende apportare una Modifica Rilevante in relazione alle Materie Prime.
- 4.5 Il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente qualsiasi Modifica Rilevante e tale comunicazione dovrà essere effettuata con almeno 24 mesi di anticipo nel caso in cui le Materie Prime siano fornite per l'uso in applicazioni farmaceutiche o mediche e con almeno 12 mesi di anticipo in tutti gli altri casi o



nel caso in cui la durata del Contratto sia inferiore a 24 mesi. Il Fornitore non può apportare una Modifica Rilevante senza aver prima ottenuto il consenso scritto del Cliente ai sensi della presente clausola e si impegna, alla condizione che e fino a quando tale consenso non venga dato dal Cliente, a continuare a fornire e a garantire di avere la capacità di fornire le Materie Prime nella loro forma invariata e nelle quantità previste dal Contratto per l'intera durata dello stesso. Fatto salvo il suo diritto al risarcimento dei danni, il Cliente può risolvere il Contratto con un preavviso scritto di almeno un mese al Fornitore se il Fornitore apporta una Modifica Rilevante senza richiedere il consenso del Cliente o se non è in grado o si rifiuta di fornire Materie Prime al Cliente nella loro forma invariata per la durata residua del Contratto.

4.6 Ai fini della presente clausola, per "Modifica Rilevante" si intende una modifica di tutti o di alcuni dei mezzi di produzione, degli impianti di produzione, delle procedure di produzione o della composizione, dell'origine o della selezione delle Materie Prime o delle specifiche del prodotto o dei metodi di controllo della qualità.

## 5 Continuità operativa / Garanzia di Qualità

5.1 Il Fornitore dovrà mantenere un Piano di Continuità Operativa ("PCO") che affronti, tra l'altro, i piani, le procedure, le comunicazioni, le fonti alternative di materiali e il personale in caso di eventi non pianificati che influiscano sulla capacità del Fornitore di eseguire il Contratto. Il Fornitore dovrà garantire che tutto il suo personale sia a conoscenza del PCO e sia in grado di accedervi.

5.2 Il Fornitore deve disporre di un programma di garanzia della qualità (i) conforme alle migliori pratiche del suo settore e (ii) in cui i sistemi di controllo statistico del processo dei processi e delle misurazioni chiave sono concordati con il Cliente.

## 6 Garanzie sui Servizi

6.1 Il Fornitore garantisce che tutti i Servizi forniti in relazione all'esecuzione dell'Oggetto saranno:

- (a) eseguiti in conformità al Contratto e a qualsiasi Specifica;
- (b) idonei all'uso per qualsiasi scopo specificato nel Contratto e in qualsiasi Specifica;
- (c) eseguiti in conformità a tutte le Leggi Applicabili;
- (d) eseguiti in modo da non danneggiare (secondo la ragionevole opinione del Cliente) i nomi e la reputazione della Società del Gruppo del Cliente;

(e) eseguiti con la ragionevole competenza e cura che è normale aspettarsi da un Fornitore leader di servizi simili ai Servizi; e

(f) svolti dal Personale del Fornitore, il quale è esperto, adeguatamente qualificato e disponibile.

6.2 Il Fornitore provvederà a fornire i Servizi con diligenza, efficienza e attenzione, in modo corretto e professionale e in conformità al Contratto. Il Fornitore provvederà a fornire tutte le competenze, la manodopera, la supervisione, le attrezzature, i beni, i materiali, le forniture, il trasporto e lo stoccaggio necessari per i Servizi.

6.3 Laddove richiesto dal Cliente, il Fornitore eseguirà a proprie spese i controlli di sicurezza e otterrà le credenziali di ingresso per il Personale del Fornitore nei cantieri della Società del Gruppo del Cliente.

6.4 Il Fornitore garantisce e dichiara che, nel fornire i Servizi, soddisferà o supererà qualsiasi Livello di Servizio.

6.5 Il Fornitore dovrà garantire che, quando si trova nei locali di qualsiasi membro della Società del Gruppo del Cliente, ciascun membro del Personale del Fornitore osservi le norme di salute e sicurezza notificate di volta in volta dal Cliente al Fornitore.

## 7 Condizioni specifiche per la fornitura del Software in Licenza

7.1 I termini della presente clausola 7 si applicano se il Fornitore concede il Software in Licenza al Cliente ai sensi del Contratto.

7.2 Il Fornitore concede al Cliente una licenza perpetua, non trasferibile (salvo quanto espressamente consentito dal Contratto), irrevocabile e non esclusiva (la "Licenza") per:

(a) utilizzare il Software in Licenza e farne le copie necessarie a fini aziendali, di sicurezza, di back-up e di archiviazione;

(b) utilizzare il Software in Licenza su qualsiasi piattaforma hardware e in combinazione con altri software;

(c) stampare copie di qualsiasi documentazione per l'utente fornita per l'uso in associazione con il Software in Licenza per uso interno, nel qual caso tutti gli avvisi di proprietà su tale documentazione per l'utente dovranno essere riprodotti; e

(d) consentire alla Società del Gruppo del Cliente, agli agenti, ai consulenti e/o ai fornitori di esercitare tutti i diritti concessi al Cliente ai sensi della Licenza.

7.3 Né il Cliente né alcun membro della Società del Gruppo del Cliente potrà modificare, copiare, adattare, decodificare, decompilare, disassemblare o



modificare il Software in Licenza (in tutto o in parte), salvo quanto consentito dalla legge o dal Contratto.

- 7.4 La Licenza dà diritto al Cliente di:
- (a) ricevere gratuitamente le nuove versioni non appena vengono rilasciate;
  - (b) ricevere gratuitamente le nuove versioni del Software in Licenza e la relativa documentazione per l'utente non appena vengono rilasciate; e
  - (c) ricevere informazioni su nuovi beni che potrebbero essere di interesse o di utilità per il Cliente;

Resta inteso, tuttavia, che il Cliente non sarà mai obbligato ad adottare, implementare o utilizzare alcuna nuova pubblicazione o nuova versione o ad acquistare qualsiasi nuovo prodotto.

- 7.5 Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure ragionevoli (tra cui, ad esempio, l'adozione delle più recenti protezioni antivirus e firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni e l'esecuzione di scansioni di vulnerabilità) per proteggere dall'introduzione di qualsiasi virus o altro codice maligno nei sistemi informatici o nei Dati del Cliente.

- 7.6 Nessuna disposizione del Contratto pregiudica qualsiasi condizione o garanzia, espressa o implicita, o qualsiasi rimedio legale a cui il Cliente può avere diritto in relazione al Contratto in virtù di qualsiasi statuto, consuetudine, legge generale, legge locale o regolamento.

## 8 Pagamento e fatturazione

- 8.1 Il Cliente si impegna a pagare il Prezzo del Contratto al Fornitore nella valuta specificata nel Contratto e nei tempi indicati nella presente clausola. Il Prezzo del Contratto è onnicomprensivo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta sulle vendite.
- 8.2 Il Fornitore emetterà la fattura a seguito della consegna dei Beni o del completamento dei Servizi o come altrimenti previsto dal Contratto.
- 8.3 A meno che (i) diversamente indicato nel Contratto o (ii) la Legge Applicabile richieda termini di pagamento più brevi, il Cliente pagherà al Fornitore qualsiasi importo non contestato entro 60 giorni dalla fine del mese in cui è stata ricevuta una fattura corretta e adeguatamente supportata, più 5 giorni lavorativi. Se la Legge Applicabile richiede un termine di pagamento più breve, si applicherà il termine di pagamento massimo consentito dalla Legge Applicabile.
- 8.4 Nel caso in cui la Legge Applicabile richieda o consenta alle parti di identificare un tasso di interesse applicabile ai pagamenti in ritardo dovuti dal Cliente, tale tasso sarà il più basso tasso di interesse

applicabile consentito dalla Legge Applicabile, che può includere lo zero per cento (0%).

- 8.5 Il pagamento di una fattura: (i) non è prova che l'Oggetto sia stato eseguito in conformità al Contratto e (ii) non limita i diritti o i rimedi del Cliente ai sensi del Contratto o della Legge Applicabile.
- 8.6 Se il Cliente contesta una fattura, può trattenere il pagamento di qualsiasi parte contestata di una fattura e pagare solo la parte non contestata.
- 8.7 Il Cliente può, previa comunicazione al Fornitore, compensare qualsiasi responsabilità tra il Fornitore e il Cliente derivante dal Contratto o da qualsiasi altro accordo.
- 8.8 Qualsiasi esercizio da parte del Cliente dei propri diritti ai sensi della presente clausola 8 (Pagamento e fatturazione) non pregiudica alcun altro diritto o rimedio a disposizione del Cliente.

## 9 Variazioni

- 9.1 Il Cliente può richiedere, o il Fornitore può eseguire, una variazione dell'Oggetto per motivi di emergenza, sicurezza o altre ragionevoli necessità. Il Fornitore non ha diritto a una variazione per questioni che erano incluse nell'Oggetto o che il Fornitore ha accettato di eseguire o prendere in considerazione in relazione al Contratto.

## 10 Ispezioni e verifiche dell'Oggetto

- 10.1 Per confermare la conformità dell'Oggetto al Contratto, il Fornitore eseguirà, su richiesta del Cliente, tutti i test e le ispezioni previsti dal Contratto e dalla Legge Applicabile.
- 10.2 Se, a seguito di un'ispezione o di un test, il Cliente ritiene che i Beni o il Prodotto di Lavoro non siano conformi o che sia improbabile che siano conformi agli impegni assunti dal Fornitore alla clausola 2, il Cliente informerà il Fornitore e quest'ultimo adotterà prontamente le azioni correttive necessarie per garantire la conformità. Il Cliente potrà richiedere ulteriori ispezioni e test dopo che il Fornitore avrà effettuato le azioni correttive.
- 10.3 Una volta completata l'azione correttiva del Fornitore, il Cliente avrà a disposizione un ulteriore periodo ragionevole per ispezionare e testare nuovamente l'Oggetto. Se il Cliente stabilisce che l'Oggetto è ora conforme ai requisiti del Contratto, il Cliente fornirà al Fornitore una comunicazione scritta di accettazione dell'Oggetto.
- 10.4 L'accettazione dell'Oggetto da parte del Cliente ai sensi della clausola 10.3 non pregiudica: (i) i diritti del Cliente ai sensi delle garanzie di cui alla clausola 2 (Garanzie dei Beni); o (ii) i diritti e i rimedi del Cliente



ai sensi della clausola 11 (Azioni Correttive) o di qualsiasi altra disposizione del Contratto.

### 11 Azioni Correttive

11.1 Se l'Oggetto non viene eseguito alla/e data/e applicabile/i o non è conforme alle garanzie stabilite nel Contratto, allora, senza limitare alcun altro diritto o rimedio, e indipendentemente dal fatto che abbia accettato o meno l'Oggetto, il Cliente può fare una o più delle seguenti azioni:

- (a) risolvere il Contratto;
- (b) rifiutare l'Oggetto (in tutto o in parte) e restituire al Fornitore qualsiasi Merce, Prodotto di Lavoro o Servizio consegnato, a rischio e spese del Fornitore stesso;
- (c) richiedere al Fornitore di riparare o sostituire i Beni rifiutati o di eseguire nuovamente i Servizi rifiutati, o di fornire un rimborso completo del prezzo dell'Oggetto rifiutato (se pagato), comprese le somme pagate in anticipo per l'Oggetto che il Fornitore non ha fornito;
- (d) rifiutare di accettare qualsiasi successiva esecuzione dell'Oggetto da parte del Fornitore;
- (e) recuperare dal Fornitore i costi sostenuti dal Cliente per ottenere da terzi Beni e/o Servizi sostitutivi; e
- (f) chiedere il risarcimento dei danni per qualsiasi altro costo, perdita o spesa sostenuta dal Cliente che sia in qualche modo attribuibile al mancato adempimento da parte del Fornitore dei propri obblighi ai sensi del Contratto.

11.2 I diritti e i rimedi del Cliente ai sensi del Contratto si aggiungono a, e non escludono, qualsiasi diritto e rimedio implicito per legge ai sensi della Legge Applicabile.

### 12 Cessazione

12.1 Il Cliente può risolvere il Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Fornitore, se quest'ultimo commette una violazione sostanziale di qualsiasi termine del Contratto e (se tale violazione è rimediabile) non vi pone rimedio entro un periodo di 30 giorni dalla notifica scritta. Inoltre, in via eccezionale, qualsiasi violazione della clausola 17 (Conformità) consentirà specificamente al Cliente di procedere alla risoluzione immediata.

12.2 Il Cliente può risolvere il Contratto dandone comunicazione scritta al Fornitore se quest'ultimo: (i) interrompe o sospende, o minaccia di interrompere o sospendere, il pagamento di tutti o di una parte sostanziale dei suoi debiti, o non sia in grado di pagare i suoi debiti alla scadenza; (ii) cessa o minaccia di cessare di svolgere tutta o una parte sostanziale

della sua attività; (iii) inizia le trattative, avvia le procedure relative a, o stipula un accordo per la riorganizzazione, il compromesso, la dilazione o la cessione generale di tutti o sostanzialmente tutti i suoi debiti; (iv) stipula o propone un concordato a beneficio di alcuni o tutti i suoi creditori di tutti o sostanzialmente tutti i suoi debiti; (v) intraprende qualsiasi iniziativa in vista della sua amministrazione, liquidazione o fallimento; (vi) è soggetto a un evento in cui tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni sono soggetti a qualsiasi azione intrapresa per far valere la garanzia su tali beni o per imporre un'esecuzione forzata o un processo simile, compresa la nomina di un curatore, di un fiduciario fallimentare o di un funzionario simile; o (vii) è soggetto a qualsiasi evento ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione pertinente che abbia un effetto analogo o equivalente a uno degli eventi sopra elencati.

12.3 Il Cliente può risolvere il Contratto per convenienza in qualsiasi momento e senza penali, inviando al Fornitore un preavviso scritto di almeno (i) 30 giorni se la durata del Contratto è pari o inferiore a 12 mesi, (ii) 45 giorni se la durata del Contratto è superiore a 12 mesi e fino a 2 anni inclusi e (iii) 60 giorni se la durata del Contratto è superiore a 2 anni.

12.4 Il Fornitore può risolvere il Contratto per giusta causa mediante avviso scritto se il Cliente non paga un importo non contestato al Fornitore, regolarmente presentato, dovuto ed esigibile per più di 60 giorni, a condizione che:

- (a) il Fornitore invii al Cliente una comunicazione scritta preventiva che specifichi l'importo non pagato che sia dovuto ed esigibile da più di 60 giorni e richieda il pagamento entro un ulteriore periodo di 45 giorni da tale comunicazione;
- (b) il Cliente non ha posto rimedio o non ha fornito motivazioni adeguate al mancato pagamento durante il periodo di preavviso.

### 13 Conseguenze del recesso

13.1 In caso di risoluzione, il Fornitore cesserà prontamente l'esecuzione, darà esecuzione all'Oggetto in corso e adotterà misure ragionevoli per consentire al Cliente di completare l'Oggetto.

13.2 La risoluzione del Contratto, in qualsiasi modo essa avvenga, non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti maturati alla data della risoluzione o prima di essa, compreso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in relazione a qualsiasi violazione del Contratto.

13.3 Al termine del Contratto, il Fornitore si impegna a restituire al Cliente tutti i documenti, le carte e le



registrazioni (con eventuali copie) in suo possesso che si riferiscono all'Oggetto o al Contratto, senza alcun costo per il Cliente. Il Cliente può chiedere al Fornitore di distruggere tale documentazione piuttosto che restituirla, nel qual caso il Fornitore dovrà farlo tempestivamente.

- 13.4 Durante qualsiasi periodo di preavviso di cessazione e per un periodo ragionevole successivo, il Fornitore deve contribuire a garantire il passaggio senza problemi della fornitura di qualsiasi Servizio fornendo qualsiasi assistenza che il Cliente ragionevolmente richieda, a condizione che il Cliente paghi i costi ragionevoli sostenuti dal Fornitore per farlo.
- 13.5 Qualsiasi disposizione del Contratto che, espressamente o implicitamente, sia destinata a entrare o rimanere in vigore al momento della cessazione del Contratto o successivamente, rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

#### **14 Passività e indennizzi**

- 14.1 Il Fornitore indennizzerà, difenderà e manterrà indenne il Cliente da e contro tutte le rivendicazioni, azioni, cause, procedimenti, sentenze, responsabilità, costi, spese, danni e perdite (compresi costi e spese professionali) addotte contro, o subite o sostenute dal Cliente in conseguenza o in relazione a:
- (a) qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei confronti del Cliente per morte, lesioni personali o danni a, distruzione di, proprietà derivanti da o in relazione alla fornitura dei Servizi o ai difetti dei Beni
  - (b) qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei confronti del Cliente e derivante da o in relazione alla fornitura dell'Oggetto;
  - (c) qualsiasi atto, omissione, negligenza, imprudenza o dolo del Fornitore o del Personale del Fornitore nella fornitura dell'Oggetto; e
  - (d) qualsiasi pretesa che la proprietà, il possesso o l'esecuzione di qualsiasi Oggetto o Prodotto di Lavoro violi, infranga, contravvenga o si appropri indebitamente dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi
- nella misura in cui tale reclamo derivi dalla violazione, dall'esecuzione negligente o dalla mancata o ritardata esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, della Società del Gruppo del Fornitore e/o del Personale del Fornitore.
- 14.2 La responsabilità del Fornitore per i danni ai sensi della Legge Applicabile rimarrà inalterata.
- 14.3 Il Cliente non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per (i) perdite indirette o conseguenti; e/o (ii) perdita di produzione, perdita di prodotto, perdita

di utilizzo, perdita di ricavi, perdita di profitto o perdita di profitto anticipato, indipendentemente dal fatto che le perdite siano dirette, indirette o conseguenti e che siano o non siano state prevedibili al momento della stipula del Contratto.

- 14.4 Nessuna delle parti esclude o limita la propria responsabilità nella misura in cui non possa essere esclusa o limitata ai sensi della Legge Applicabile.
- 14.5 La presente clausola 14 (Responsabilità e indennizzi) resterà in vigore anche dopo la cessazione del Contratto.

#### **15 Assicurazione**

- 15.1 Durante la durata del Contratto, il Fornitore dovrà, nella misura in cui ciò sia applicabile, mantenere presso una compagnia assicurativa affidabile, un'assicurazione di responsabilità civile professionale, un'assicurazione di responsabilità civile per i beni, un'assicurazione di responsabilità civile per i datori di lavoro e un'assicurazione di responsabilità civile pubblica sufficienti a coprire le responsabilità che possono sorgere ai sensi del Contratto o in relazione ad esso e che sarebbero mantenute da società prudenti in affari e attività simili, nonché qualsiasi assicurazione richiesta dalla Legge Applicabile. L'adempimento dell'obbligo di procurarsi l'assicurazione e di eseguire altre azioni in relazione alla presente clausola 15 non solleva il Fornitore da altri obblighi o responsabilità. Il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente al Cliente, su richiesta, copie delle proprie polizze assicurative.
- 15.2 Inoltre, nel caso in cui il Fornitore procuri Materie Prime, il Fornitore dovrà mantenere un'assicurazione di responsabilità civile generale commerciale (che includerà l'assicurazione di responsabilità del prodotto) per un importo di € 5.000.000 (cinque milioni di euro) per evento e qualsiasi altra assicurazione richiesta dalla Legge Applicabile.

#### **16 Tasse**

- 16.1 Il Fornitore sarà responsabile del pagamento di tutte le imposte e di eventuali interessi, multe o sanzioni di cui la Società del Gruppo del Fornitore è responsabile in relazione a: (i) redditi, plusvalenze e salari; e (ii) importazioni o esportazioni di attrezzature del Fornitore o movimenti del Personale del Fornitore.
- 16.2 Nel caso in cui si applichino imposte indirette (ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sui beni e servizi, l'imposta sulle vendite o altre imposte simili), il Fornitore le aggiungerà alla fattura come



voce separata e il Cliente le pagherà in aggiunta al Prezzo del Contratto.

- 16.3 Il Prezzo del Contratto si intende comprensivo di tutti i costi, incluse (ma non solo) le imposte (ad eccezione delle imposte indirette ai sensi della clausola 16.2 di cui sopra), i dazi all'importazione o all'esportazione, l'assicurazione, le parti di ricambio, i costi di manodopera, l'imballaggio, la movimentazione, l'immagazzinamento e tutte le spese quali quelle di viaggio e di vitto. Qualsiasi spesa a carico del Cliente deve essere preventivamente concordata per iscritto dal Cliente.
- 16.4 Il Fornitore non dovrà intraprendere alcuna attività nell'ambito del rapporto con il Cliente che comporti l'evasione fiscale o la facilitazione dell'evasione fiscale. Il Cliente ha una tolleranza zero nei confronti dell'evasione fiscale e si aspetta che i suoi collaboratori adottino lo stesso approccio, compreso il mantenimento di adeguate procedure di prevenzione.

## 17 Conformità

### 17.1 Legge applicabile

- (a) Il Fornitore nell'esecuzione del Contratto rispetterà la Legge Applicabile e comunicherà tempestivamente al Cliente eventuali violazioni sostanziali.

### 17.2 Principi Aziendali

- (a) Il Fornitore riconosce di aver preso conoscenza dei seguenti codici e politiche: [Codice di condotta per i fornitori di KP](#) e [Politica di approvvigionamento sostenibile di KP](#) (insieme "**Principi del Fornitore**").
- (b) Il Fornitore accetta che il Fornitore e le sue Affiliate aderiscano ai principi contenuti nei Principi del Fornitore (o, qualora il Fornitore disponga di principi equivalenti, a tali principi equivalenti) in tutti i suoi rapporti con o per conto del Cliente in relazione al Contratto e alle questioni correlate.
- (c) Il Fornitore concede al Cliente e ai suoi Rappresentanti il diritto, con ragionevole preavviso e durante il normale orario di lavoro, di verificare i libri, i conti, i documenti e i registri pertinenti del Fornitore (in formato elettronico o in altro modo) e, ove ragionevolmente richiesto, di condurre ispezioni fisiche presso i cantieri e le sedi del Fornitore, al fine di consentire al Cliente di monitorare le prestazioni del Fornitore ai sensi del Contratto e dei Principi del Fornitore e la loro conformità. Tale diritto sussisterà per tutta la durata del Contratto e per un anno dopo la sua scadenza o risoluzione. Il Fornitore si impegna a collaborare con l'audit e, ove richiesto, a fornire l'accesso al proprio Personale, ai sistemi, ai locali e alla documentazione pertinente.

### 17.3 Anti-Corruzione

- (a) Il Fornitore dichiara:
- (i) di conoscere e comprendere i divieti delle leggi e dei regolamenti nazionali ed esteri applicabili in materia di anticorruzione, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act statunitense del 1977, il Bribery Act britannico del 2010 e successive modifiche, e tutte le altre leggi applicabili che vietano l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro o comunque il traffico di proventi di reato o la corruzione di o la fornitura di omaggi illeciti, pagamenti agevolati o altri benefici a qualsiasi funzionario pubblico o altra persona (le "**Leggi Anticorruzione**");
- (ii) di non aver intrapreso, causato o permesso e che non intraprenderà, causerà o permetterà ad alcuna delle sue Affiliate, azionisti, direttori, funzionari, dipendenti o agenti di intraprendere alcun atto che comporti una violazione delle Leggi Anticorruzione; e
- (iii) che informerà immediatamente il Cliente nel caso in cui riceva o venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, di qualsiasi richiesta o azione che ritenga sia o possa essere una violazione delle Leggi Anticorruzione, o di qualsiasi altra legge anticorruzione applicabile.

### 17.4 Controlli sulle Esportazioni e sul Commercio

- (a) Il Fornitore si atterrà a tutte le Leggi sul Controllo del Commercio applicabili e fornirà al Cliente i dati necessari per conformarsi alle Leggi sul Controllo del Commercio.
- (b) Il Fornitore farà in modo che, salvo previo consenso scritto del Cliente:
- (i) gli articoli forniti al Cliente non siano esportati, forniti o resi disponibili in alcuna Giurisdizione o Parte Limitata;
- (ii) il Personale del Fornitore che ha accesso alle informazioni tecniche, alle risorse informatiche o ai cantieri della Società del Gruppo del Cliente non sia costituito da Parti Limitate o da cittadini di una Giurisdizione Limitata;
- (iii) il Fornitore non utilizzerà subfornitori che siano Parti Limitate; e
- (iv) il Fornitore non si rifornirà di alcuno dei Beni, del software o della tecnologia in Oggetto da fornire al Cliente ai sensi del Contratto, direttamente o indirettamente da Parti Limitate o da una Giurisdizione Limitata.

### 17.5 Decarbonizzazione

- (a) Il Cliente è un sostenitore dell'iniziativa Science Based Targets (SBTi) (<https://sciencebasedtargets.org/>), una partnership tra il Carbon Disclosure Project



(CDP), il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute (WRI) e il World Wide Fund for Nature (WWF) per promuovere l'azione per il clima nel settore privato, consentendo alle organizzazioni di fissare obiettivi di riduzione delle emissioni basati su dati scientifici. Nell'ambito di questo supporto, il Cliente valuta le prestazioni di decarbonizzazione dei suoi Fornitori.

- (b) Il Fornitore, a proprie spese:
- (i) misura, gestisce e comunica le proprie emissioni di gas serra in conformità agli standard del protocollo GHG; e
  - (ii) in collaborazione con il Cliente, lavora per ridurre le emissioni di gas serra associate all'esecuzione del Contratto e identifica strategie appropriate per migliorare l'impronta di carbonio dei beni/servizi (a seconda dei casi) che venderà al Cliente e la rispettiva impronta di carbonio organizzativa delle Parti.

## 18 Protezione dei Dati Personali

18.1 Nel caso in cui le parti siano responsabili del trattamento dei dati le parti possono fornirsi reciprocamente i Dati Personali nel corso dell'esecuzione del Contratto, il cui trattamento e trasferimento avverrà in conformità alle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati e al Contratto. Il Fornitore non potrà utilizzare, vendere, conservare o divulgare i Dati Personali per scopi diversi dall'esecuzione dell'Oggetto o come richiesto o consentito dalle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati. Ciascuna parte è un Titolare del trattamento dei dati come definito nelle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati in relazione ai Dati Personali condivisi nel corso dei rapporti commerciali tra le parti.

18.2 Nel caso in cui il Fornitore agisca in qualità di Responsabile del trattamento dei dati per il Cliente nell'ambito della fornitura dei Servizi, le parti si atterranno ai termini di trattamento dei dati indicati nell'Appendice 1 del presente documento.

## 19 Informazioni Riservate

19.1 Il Fornitore (a) manterrà riservate le Informazioni Riservate, siano esse ricevute prima, durante o dopo l'inizio del Contratto; (b) non comunicherà tali Informazioni Riservate a terzi o a suoi Rappresentanti, salvo che tali Rappresentanti abbiano ragionevolmente bisogno di accedervi per l'efficace esecuzione del Contratto e siano vincolati da un obbligo di riservatezza rispetto alle Informazioni Riservate non meno stringente degli

obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto, salvo specifica autorizzazione scritta del Cliente o di qualsiasi membro della Società del Gruppo del Cliente; e (c) non utilizzerà le Informazioni Riservate (i) per competere direttamente o indirettamente con la Società del Gruppo del Cliente; (ii) per proprio conto o scopo; (iii) per interferire con qualsiasi attività effettiva e/o proposta della Società del Gruppo del Cliente; o (iv) per qualsiasi scopo diverso dall'esecuzione del Contratto.

19.2 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Contratto, il Fornitore potrà divulgare le Informazioni Riservate divulgate dalla Società del Gruppo del Cliente ai propri Rappresentanti in base alla necessità di conoscerle e solo nella misura necessaria a consentire a tali Rappresentanti di assistere il Fornitore nell'esecuzione del Contratto o ai propri Rappresentanti costituiti da consulenti finanziari, avvocati o altri consulenti professionali del Fornitore. Il Fornitore si impegna a (i) informare i propri Rappresentanti della natura proprietaria e confidenziale delle Informazioni Riservate divulgate dalla Società del Gruppo del Cliente e degli obblighi qui previsti, (ii) far sì che i propri Rappresentanti osservino i termini e le condizioni del presente Contratto come se ne fossero parte e (iii) essere responsabile di qualsiasi violazione del presente Contratto da parte dei propri Rappresentanti.

19.3 Gli obblighi imposti dal Contratto non si applicano a quanto segue:

- (a) Informazioni Riservate che, al momento della divulgazione, erano generalmente disponibili al pubblico o che sono diventate successivamente generalmente disponibili al pubblico tramite pubblicazione o altro, se non in seguito a violazione del Contratto;
- (b) Informazioni Riservate che erano in possesso del Fornitore o dei suoi Rappresentanti al momento della loro divulgazione e non sono state acquisite, direttamente o indirettamente, dalla Società del Gruppo del Cliente o dai suoi Rappresentanti;
- (c) Informazioni Riservate che sono rese disponibili in modo indipendente e legittimo da terzi e che non provengono dalla Società del Gruppo del Cliente o dai suoi Rappresentanti;
- (d) Informazioni Riservate sviluppate autonomamente dal Fornitore o dai suoi Rappresentanti senza il beneficio delle informazioni ad esso comunicate dalla Società del Gruppo del Cliente o dai suoi Rappresentanti ai sensi del Contratto;
- (e) Informazioni Riservate divulgate in base a un'ordinanza del tribunale o del governo, a



condizione che il Fornitore abbia dato alla Società del Gruppo del Cliente un ragionevole preavviso della sua intenzione di divulgarle in base a tale ordinanza; e

- (f) Informazioni Riservate di cui è stata approvata la divulgazione, previo consenso scritto della Società del Gruppo del Cliente.

## 20 Sicurezza delle informazioni

20.1 Laddove la fornitura dei Servizi comporti per il Fornitore (i) l'accesso ai sistemi o alle reti IT del Cliente o (ii) l'archiviazione dei Dati del Cliente, il Fornitore dovrà garantire di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere tali sistemi e i Dati del Cliente in linea con le migliori prassi del settore. Ciò include, ma non si limita a:

- (a) implementare e mantenere adeguati controlli di accesso, meccanismi di autenticazione e processi di gestione degli utenti per impedire l'accesso non autorizzato ai Dati del Cliente e/o ai sistemi informatici del Cliente;
- (b) implementare una solida protezione degli endpoint, la sicurezza della rete e le funzionalità di registrazione/monitoraggio per rilevare e rispondere agli incidenti di sicurezza;
- (c) mantenere adeguate procedure di backup dei dati e di disaster recovery per garantire la disponibilità e l'integrità dei Dati del Cliente;
- (d) fornire una formazione periodica di sensibilizzazione alla sicurezza al Personale del Fornitore che ha accesso ai sistemi del Cliente o ai Dati del Cliente; e
- (e) rispettare qualsiasi requisito o politica specifica di sicurezza delle informazioni fornita dal Cliente.

20.2 Il Fornitore dovrà fornire al Cliente, su richiesta, prove ragionevoli delle proprie misure di sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà inoltre notificare tempestivamente al Cliente qualsiasi violazione o incidente di sicurezza effettivo o sospetto che possa avere un impatto sui sistemi del Cliente o su Dati del Cliente.

## 21 Proprietà Intellettuale

21.1 Fatta eccezione per i Diritti di Proprietà Intellettuale spettanti al Fornitore come previsto di seguito, tutti i diritti di proprietà, i titoli e gli interessi relativi all'Oggetto e al Prodotto di Lavoro saranno trasferiti al Cliente. Il Contratto non concede alla Società del Gruppo del Fornitore alcun diritto, titolo o interesse sui Diritti di Proprietà Intellettuale della Società del Gruppo del Cliente, oltre a quelli stabiliti nel Contratto. I Diritti di Proprietà Intellettuale creati da

modifiche, emendamenti, miglioramenti o perfezionamenti (compresi quelli fatti su misura per il Cliente) dei Diritti di Proprietà Intellettuale della Società del Gruppo del Cliente, o realizzati utilizzando le Informazioni Riservate della Società del Gruppo del Cliente, saranno di proprietà del Cliente o di chi ne fa le veci al momento della creazione.

21.2 Il Fornitore, garantendo di essere autorizzato a farlo, concede alla Società del Gruppo del Cliente il diritto irrevocabile, non esclusivo, perpetuo, mondiale, esente da royalty e la licenza, con il diritto di concedere sub-licenze, di possedere e utilizzare tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore contenuti nell'Oggetto, compreso il diritto di importare, esportare, utilizzare, vendere, mantenere, modificare e riparare l'Oggetto. Il Fornitore garantisce che il possesso o l'uso dell'Oggetto così come consegnato dal Fornitore o dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore non violerà i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.

21.3 I diritti di proprietà del Cliente sull'Oggetto ai sensi della presente clausola non si estenderanno ai Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore che: (i) preesistono all'esecuzione del Contratto, a meno che tali Diritti di Proprietà Intellettuale non fossero necessari per l'esecuzione dell'Oggetto, dei Servizi, delle Specifiche e/o del Prodotto di Lavoro di cui al presente documento; (ii) si sono sviluppati indipendentemente dall'esecuzione del Contratto; o (iii) vengono utilizzati dal Fornitore in relazione o per l'esecuzione del Contratto, ma non sono basati o derivanti da Diritti di Proprietà Intellettuale o Informazioni Riservate della Società del Gruppo del Cliente.

## 22 Forza Maggiore

22.1 Il Cliente e il Fornitore sono esonerati dall'adempimento della parte interessata di un'obbligazione del Contratto mentre l'adempimento è impedito da un Evento di Forza Maggiore, a meno che l'evento non sia stato contribuito per colpa della parte o sia dovuto a circostanze che avrebbero potuto essere evitate o attenuate con l'esercizio di una ragionevole diligenza.

22.2 Solo i seguenti sono Eventi di Forza Maggiore: (i) sommosse, guerre, blocchi o minacce o atti di sabotaggio o terrorismo; (ii) terremoti, inondazioni, incendi, uragani o cicloni, maremoti o tornado; (iii) contaminazione radioattiva, epidemie, disastri marittimi o aerei; (iv) scioperi o controversie di lavoro a livello nazionale o regionale o che coinvolgono manodopera non facente parte della Società del



Gruppo del Fornitore o della Società del Gruppo del Cliente, che compromettano materialmente la capacità della parte che invoca la Forza Maggiore di eseguire il Contratto; e (v) sanzioni governative, embarghi, mandati o leggi che impediscano l'esecuzione.

- 22.3 Una parte il cui adempimento sia ritardato o impedito a causa di un Evento di Forza Maggiore ne darà comunicazione all'altra parte e si adopererà in modo commercialmente ragionevole per mitigare gli effetti di qualsiasi Evento di Forza Maggiore.
- 22.4 Il Cliente può risolvere il Contratto o parte dell'Oggetto se un Evento di Forza Maggiore comporta un ritardo superiore a 30 giorni consecutivi o a 60 giorni cumulativi.

### **23 Legge Applicabile, Risoluzione delle Controversie, Rimedi**

- 23.1 Il Contratto, e qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in relazione al Contratto o al suo oggetto o alla sua formazione, comprese le controversie o i reclami extracontrattuali, saranno esclusivamente disciplinati e interpretati in conformità alle leggi di Italia, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi e dei principi di scelta della legge che prevedono diversamente. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (Vienna, 1980) non si applicherà al Contratto.
- 23.2 Qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in relazione al Contratto o al suo oggetto o alla sua formazione, sia per fatto illecito, contratto, ai sensi di legge, o altrimenti, compresa qualsiasi questione relativa alla sua esistenza, validità, interpretazione, violazione o risoluzione, e compresa qualsiasi rivendicazione extracontrattuale, sarà soggetta alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali di Italia. Nonostante quanto sopra, il Cliente ha il diritto, a sua discrezione, di intraprendere un'azione legale contro il Fornitore presso un tribunale competente per la sede legale o la filiale del Fornitore o presso un tribunale competente per il luogo di esecuzione.

### **24 Generale**

- 24.1 Mantenimento dei Diritti e dei Rimedi. Le parti conservano i propri diritti e rimedi ai sensi della Legge Applicabile, fatte salve le disposizioni del Contratto che prevedono diversamente.
- 24.2 Rinuncia. Non si rinuncia a una disposizione del Contratto se non per iscritto da parte di un rappresentante autorizzato della parte rinunciataria.

24.3 Avvisi. Tutti gli avvisi o le altre comunicazioni ai sensi del Contratto devono essere redatti in inglese e per iscritto e: (i) consegnate a mano; (ii) inviate tramite corriere prepagato; (iii) inviate tramite posta raccomandata; o (iv) inviate tramite e-mail con richiesta di ricevuta di conferma. Gli avvisi e le comunicazioni sono efficaci quando vengono effettivamente consegnati all'indirizzo specificato nel Contratto.

24.4 Sopravvivenza. Le disposizioni che dichiarano di sopravvivere o che per loro natura sono destinate a sopravvivere al completamento dell'esecuzione o alla risoluzione del Contratto lo fanno, insieme a tutti i rimedi ad esse collegati, comprese le dichiarazioni, le garanzie, le indennità e gli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.

24.5 Nullità parziale. Se una disposizione o una parte del Contratto è o diventa invalida, illegale o inapplicabile, tale invalidità, illegalità o inapplicabilità non renderà il Contratto nel suo complesso invalido, illegale o inapplicabile, ma tale disposizione o parte del Contratto sarà considerata eliminata dal Contratto. Se una disposizione del Contratto viene considerata eliminata ai sensi della presente clausola 24.5, le parti dovranno negoziare in buona fede per concordare una disposizione sostitutiva che, nella massima misura possibile, raggiunga il risultato commerciale previsto dalla disposizione originale.

24.6 Modifiche. Le modifiche al Contratto devono essere apportate per iscritto e firmate dai Rappresentanti autorizzati delle parti affinché la modifica sia vincolante.

24.7 Rapporto tra le Parti. Il Fornitore è un soggetto indipendente in tutti gli aspetti dell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore e il Personale del Fornitore non devono essere considerati dipendenti della Società del Gruppo del Cliente. Né il Contratto né la sua esecuzione creano una partnership o una joint venture. Nessuna parte è nominata agente dell'altra.

24.8 Diritti del Gruppo. Qualsiasi membro della Società del Gruppo del Fornitore o della Società del Gruppo del Cliente che non sia parte del Contratto, ma a cui siano stati conferiti diritti, ha il diritto di far valere tali diritti, ma non è tenuto ad acconsentire alla modifica o alla risoluzione di tali diritti.

24.9 Cessione. Il Fornitore non potrà trasferire, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi previsti dal presente Contratto a terzi senza la preventiva approvazione scritta del Cliente. Il Cliente può cedere tutti o parte dei diritti e degli obblighi previsti dal presente Contratto a qualsiasi Affiliata del Cliente dandone comunicazione scritta al Fornitore.



- 24.10 Pubblicità: Il Fornitore non utilizzerà o produrrà alcuna pubblicità, comunicato stampa e/o annuncio pubblico riguardante la Società del Gruppo del Cliente, i suoi nomi, loghi, beni o loghi associati, senza il preventivo consenso scritto del Cliente.
- 24.11 Personale del Fornitore e subforniture. Il Fornitore non può sub fornire alcuna parte dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, salvo accordo scritto del Cliente, e il Fornitore è responsabile di qualsiasi Oggetto eseguito da e di tutte le attività, omissioni e inadempienze di qualsiasi subfornitore e di tutto il Personale del Fornitore come se fossero attività, omissioni o inadempienze del Fornitore.
- 24.12 Intero accordo. Il Contratto stabilisce l'intero accordo tra le parti in merito al suo oggetto e sostituisce qualsiasi altro accordo o dichiarazione relativi allo stesso oggetto, ad eccezione di quegli accordi o dichiarazioni espressamente citati nel Contratto come inclusi. Qualsiasi accordo di riservatezza relativo all'oggetto rimarrà in vigore secondo i suoi termini, a meno che il Contratto non ne preveda la risoluzione o la sostituzione.

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 4.5 (risoluzione unilaterale), 11 (azioni correttive); 12.3 (risoluzione unilaterale); 14 (limitazione di responsabilità); 23 (risoluzione delle controversie); 24.9 (cessione).



## Appendice 1

### 1 Elaborazione dati

- 1.1 Le espressioni "Responsabile del trattamento dei dati", "Interessato", "Violazione dei Dati Personali" e "Processo" hanno il significato loro attribuito dalle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati.
- 1.2 Il Fornitore deve osservare debitamente tutti i suoi obblighi ai sensi delle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati che sorgono in relazione alla fornitura dei Servizi ai sensi del Contratto e non fare nulla che metta il Cliente in violazione delle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati.
- 1.3 Nella misura in cui il Fornitore tratta i Dati Personali per il Cliente in qualità di Responsabile del Trattamento, il Fornitore deve:
- (a) trattare i Dati Personali esclusivamente su istruzioni documentate del Cliente, ai fini della fornitura dei Servizi;
  - (b) trattare solo i tipi di Dati Personali, relativi alle categorie di Soggetti interessati, e secondo le modalità necessarie per fornire i Servizi, e secondo le modalità concordate dalle parti;
  - (c) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del GDPR per garantire la sicurezza dei Dati Personali;
  - (d) adottare misure ragionevoli per garantire l'affidabilità del personale che può avere accesso ai Dati Personali e il loro trattamento riservato;
  - (e) non trasferire i Dati Personali in nessun paese al di fuori del Regno Unito o dello Spazio economico europeo (SEE) senza il previo consenso scritto del Cliente;
  - (f) non consentire a terzi di trattare i Dati Personali senza il previo consenso scritto del Cliente, consenso che sarà subordinato al rispetto da parte del Fornitore delle condizioni di cui all'articolo 28 (2) e (4) del GDPR;
  - (g) notificare tempestivamente al Cliente qualsiasi comunicazione da parte di un Interessato in merito al Trattamento dei suoi Dati Personali, o qualsiasi altra comunicazione (anche da parte di un'autorità di vigilanza) relativa agli obblighi di una delle parti ai sensi delle Leggi Applicabili sulla Protezione dei Dati in relazione ai Dati Personali;
  - (h) notificare immediatamente al Cliente, e in ogni caso entro 24 ore, qualsiasi violazione dei Dati Personali, includendo tutte le informazioni ragionevolmente richieste dal Cliente per adempiere ai propri obblighi ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
  - (i) consentire al Cliente, con ragionevole preavviso, di ispezionare e verificare le strutture e i sistemi utilizzati dal Fornitore per elaborare i Dati Personali, le misure tecniche e organizzative utilizzate dal Fornitore per garantire la sicurezza dei Dati Personali e tutti i registri conservati dal Fornitore relativi a tale elaborazione;
  - (j) fornire assistenza ragionevolmente richiesta dal Cliente in relazione a (i) qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi della sotto-clausola(g) nonché, qualsiasi comunicazione simile ricevuta direttamente dal Cliente; e (ii) qualsiasi violazione dei Dati Personali, anche adottando ogni misura tecnica e organizzativa appropriata ragionevolmente richiesta dal Cliente;
  - (k) su richiesta del Cliente, cancellare i Dati Personali in conformità con la politica di conservazione dei Dati del Cliente in vigore; e
  - (l) cessare il trattamento dei Dati Personali immediatamente dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto e, a scelta del Cliente, restituire o cancellare in modo sicuro i Dati Personali.